

- Prima parte, per cui i fatti contestati a sostegno degli atti impugnati sarebbero inesistenti.
- Seconda parte, per cui gli atti impugnati sono stati adottati in violazione delle norme e dei principi generali di diritto applicabili in materia di formazione e onere della prova.
- Terza parte, per cui la decisione di ripetizione dell'indebito assunta dal Segretario generale viola il principio di proporzionalità. L'importo richiesto non sarebbe peraltro né dettagliatamente motivato, né motivato in quanto al metodo di calcolo.
- Quarta parte, per cui gli atti impugnati ledono i diritti politici degli assistenti locali dei parlamentari europei.
- Quinta parte, per cui gli atti impugnati sono viziati da uno sviamento di potere, in quanto il Segretario generale si sarebbe appropriato dei poteri di coercizione di tipo finanziario che non gli sarebbero propri ai fini di limitare i mezzi di azione di un parlamentare del quale non condividerebbe –come pubblicamente e incontestabilmente noto– né gli ideali, né il programma politico.
- Sesta parte, per cui gli atti impugnati sono discriminatori e presupporrebbero una volontà di nuocere all'attività politica della ricorrente, per cui sussisterebbe un *fumus persecutionis*.
- Settima parte, per cui gli atti impugnati sarebbero lesivi dell'indipendenza della ricorrente in quanto parlamentare europea.
- Ottava parte, per cui gli atti impugnati violerebbero il principio *via electa* e metterebbero in discussione l'imparzialità dell'OLAF che condurrebbe le proprie indagini solo in relazione ai parlamentari francesi del Parlamento europeo appartenenti a liste del Front National.
- Nona parte, per cui gli atti impugnati costituiscono una violazione del principio generale di diritto «*le pénal tient le disciplinaire en l'état*» in quanto le procedure di ripetizione dell'indebito dovrebbero essere sospese in attesa dell'esito degli altri procedimenti in particolare francesi, nonché una violazione della regola del *ne bis in idem*.

Ricorso proposto il 6 settembre 2016 — Bilde/Parlamento

(Causa T-633/16)

(2016/C 383/36)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Dominique Bilde (Lagarde, Francia) (rappresentante: G. Sauveur, avvocato)

Convenuto: Parlamento europeo

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione del Segretario generale del Parlamento europeo datata 23 giugno 2016, comunicata il 6 luglio 2016, secondo cui «un importo di EUR 40 320 è stato indebitamente versato in favore della sig.ra Dominique BILDE» e che dispone all'ordinatore competente e al contabile dell'istituzione di procedere al recupero di detto importo;
- annullare parimenti la comunicazione e le misure di esecuzione della citata decisione contenute nelle lettere del Direttore generale delle finanze del 30 giugno e luglio 2016, rif. D 201921 e D 312551; e
- annullare contestualmente la nota di addebito n. 2016-889 sottoscritta dal medesimo Direttore generale delle finanze in data 29 giugno 2016;

- assegnare alla ricorrente l'importo di EUR 20 000 quale risarcimento per il danno morale derivante dalle accuse infondate emesse prima che fosse conclusa una qualsivoglia indagine, per il danno arrecato all'immagine della ricorrente e per il disagio causato alla sua vita personale e politica dalla decisione impugnata;
- assegnarle parimenti l'importo di EUR 15 000 a titolo di spese sostenute per la retribuzione dei suoi consiglieri, la preparazione del presente ricorso, le spese di copia e di deposito di detto ricorso e dei documenti allegati, e condannare il Parlamento europeo al pagamento dell'importo indicato;
- condannare il Parlamento europeo alle spese;
- in via subordinata, nel caso in cui il Tribunale non ritenesse di essere pienamente persuaso dalla pertinenza e sincerità dei motivi di diritto e di fatto illustrati dalla ricorrente, ai fini di una buona amministrazione della giustizia e tenuto conto dell'indiscutibile connessione tra gli asseriti fatti sui quali si fonda la decisione impugnata, e quelli oggetto dell'indagine penale avviata dal Presidente del Parlamento europeo:
 - sospendere il procedimento in attesa di una decisione definitiva, dotata dell'autorità di forza giudicata, pronunciata dall'autorità giudiziaria francese incaricata delle indagini avviate dal Presidente del Parlamento europeo;
 - ordinare conseguentemente la sospensione dell'esecuzione della decisione impugnata fino al termine del procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce undici motivi che sono sostanzialmente identici o analoghi a quelli dedotti nell'ambito della causa T-624/16, Gollnisch/Parlamento.

Ricorso proposto il 6 settembre 2016 — Montel/Parlamento

(Causa T-634/16)

(2016/C 383/37)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Sophie Montel (Saint-Vit, Francia) (rappresentante: G. Sauveur, avvocato)

Convenuto: Parlamento europeo

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione del Segretario generale del Parlamento europeo datata 24 giugno 2016, comunicata il 6 luglio 2016, secondo cui «un importo di EUR 77 276,42 è stato indebitamente versato in favore della sig.ra Sophie MONTEL» e che dispone all'ordinatore competente e al contabile dell'istituzione di procedere al recupero di detto importo;
- annullare parimenti la comunicazione e le misure di esecuzione della citata decisione contenute nelle lettere del Direttore generale delle finanze del 5 e 6 luglio 2016, rif. D 201922 e D 201851;
- annullare contestualmente la nota di addebito n. 2016-897 sottoscritta dal medesimo Direttore generale delle finanze in data 4 luglio 2016;